

Allegato IV

Dati statistici aggregati

2024

Elenco dei modelli

Parte 1	Dati consolidati per autorità competente
Parte 2	Dati sul rischio di credito
Parte 3	Dati sul rischio di mercato
Parte 4	Dati sul rischio operativo
Parte 5	Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
Parte 6	Dati sulle deroghe

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

- Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

- Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.
- Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).
- Le percentuali sono comunicate con due decimali.
- Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).
- I dati sono comunicati su base aggregata senza identificare singoli enti creditizi o imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, se del caso.
- I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.
- Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.
- I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta efficiente dei dati e la riservatezza, le informazioni per gli enti creditizi e le imprese di investimento (imprese MiFID di classe 1 minus) sono segnalate in forma aggregata e in entrambi i casi si applica lo stesso livello di consolidamento.
- Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.
- Le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico pubblicano i dati aggregati degli enti stabiliti nella loro giurisdizione, comprese le filiazioni di enti stabiliti negli Stati membri partecipanti all'MVU.

- I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla direttiva 2013/36/UE. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime instaurato dalla direttiva 2013/36/UE sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

Allegato IV

Parte 1			
Dati consolidati per autorità competente (anno 2024)			
		Riferimento al modello COREP	Dati
Numero e dimensioni degli enti creditizi			
010	Numero di enti creditizi		122
020	Attività totali della giurisdizione (in MEUR) ⁽¹⁾		3.221.639
030	Attività totali della giurisdizione ⁽¹⁾ in % del PIL ⁽²⁾		147%
Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri⁽³⁾			
040	Di paesi terzi	Numero di succursali ⁽⁴⁾	4
050		Attività complessive delle succursali (in MEUR)	7.376
060		Numero di filiazioni ⁽⁵⁾	4
070		Attività complessive delle filiazioni (in MEUR)	7.030
Numero di imprese di investimento ⁽⁶⁾			
075	Numero di imprese di investimento		0
Capitale totale e requisiti patrimoniali totali di enti creditizi e imprese di investimento ⁽⁶⁾			
080	Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁷⁾	CA1 (riga 0020/riga 0010)	92,39%
090	Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale ⁽⁸⁾	CA1 (riga 0530/riga 0010)	1,94%
100	Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale ⁽⁹⁾	CA1 (riga 0750/riga 0010)	5,67%
110	Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) ⁽¹⁰⁾	CA2 (riga 0010) * 8%	15.547
120	Coefficiente di capitale totale (in %) ⁽¹¹⁾	somma (CA1 (riga 0010))/somma (CA2 (riga 0010))	39,40%

(1) Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.

(2) PIL a prezzi di mercato; fonte proposta - Eurostat/BCE.

(3) I paesi del SEE non sono inclusi.

(4) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

(5) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

(6) Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE

(7) Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).

(8) Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).

(9) Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del predetto regolamento, espresso in percentuale (%).

(10) L'8 % dell'esposizione complessiva al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(11) Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso in percentuale (%).

Allegato IV

Parte 2
Dati sul rischio di credito (anno 2024)

Dati sul rischio di credito		Riferimento al modello COREP	dati	
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽¹⁾: requisiti di fondi propri per il rischio di credito				
010	Requisiti di fondi propri per il rischio di credito	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾	CA2 (riga 0040)/(riga 0010) 85,30%	
020	Disaggregazione per metodo	Metodo standardizzato (SA)	100,00%	
030		Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	0,40%	
040		Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	1,59%	
050		SA	CA2 (riga 0050)/(riga 0040) 94,59%	
060		Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CR IRB, IRB di base (riga 0010, col. 0260)/CA2 (riga 0040) 0,19%	
070		Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CR IRB, IRB avanzato (riga 0010, col. 0260)/CA2 (riga 0040) 4,28%	
080		Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione	CA2 (riga 0250/riga 0240) 4,09%	
090		Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 0260/riga 0240)	
100		Enti	CA2 (riga 0270/riga 0240)	
110		Imprese - PMI	CA2 (riga 0280/riga 0240)	
120		Imprese - Finanziamenti specializzati	CA2 (riga 0290/riga 0240)	
130		Imprese - Altro	CA2 (riga 0300/riga 0240) 4,09%	
140		Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione	CA2 (riga 0310/riga 0240) 94,58%	
150		Disaggregazione per classe di esposizione IRB	Amministrazioni centrali e banche centrali	CA2 (riga 0320/riga 0240)
160	Enti		CA2 (riga 0330/riga 0240) 0,06%	
170	Imprese - PMI		CA2 (riga 0340/riga 0240) 18,12%	
180	Imprese - Finanziamenti specializzati		CA2 (riga 0350/riga 0240)	
190	Imprese - Altro		CA2 (riga 0360/riga 0240) 20,09%	
200	Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili		CA2 (riga 0370/riga 0240) 3,50%	
210	Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili		CA2 (riga 0380/riga 0240) 3,75%	
220	Al dettaglio - Rotative qualificate		CA2 (riga 0390/riga 0240) 0,42%	
230	Al dettaglio - Altre PMI		CA2 (riga 0400/riga 0240) 9,26%	
240	Al dettaglio - Altre non PMI		CA2 (riga 0410/riga 0240) 39,38%	
250	Strumenti di capitale in base al metodo IRB		CA2 (riga 0420/riga 0240) 1,32%	
260	Altre attività diverse da crediti		CA2 (riga 0450/riga 0240)	
270				
Dati sul rischio di credito				
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽¹⁾: requisiti di fondi propri per il rischio di credito		Riferimento al modello COREP	dati	
280	Disaggregazione per classe di esposizione SA*	Amministrazioni centrali o banche centrali	CA2 (riga 0070/riga 0050) 2,31%	
290		Amministrazioni regionali o autorità locali	CA2 (riga 0080/riga 0050) 0,39%	
300		Organismi del settore pubblico	CA2 (riga 0090/riga 0050) 0,79%	
310		Banche multilaterali di sviluppo	CA2 (riga 0100/riga 0050) 0,00%	
320		Organizzazioni internazionali	CA2 (riga 0110/riga 0050) 0,00%	
330		Enti	CA2 (riga 0120/riga 0050) 5,25%	
340		Imprese	CA2 (riga 0130/riga 0050) 33,15%	
350		Al dettaglio	CA2 (riga 0140/riga 0050) 27,62%	
360		Garantite da ipoteche su beni immobili	CA2 (riga 0150/riga 0050) 7,33%	
370		Esposizioni in stato di default	CA2 (riga 0160/riga 0050) 9,17%	
380		Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato	CA2 (riga 0170/riga 0050) 2,79%	
390		Obbligazioni garantite	CA2 (riga 0180/riga 0050) 0,08%	
400		Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	CA2 (riga 0190/riga 0050) 0,10%	
410		Organismi di investimento collettivo	CA2 (riga 0200/riga 0050) 2,67%	
420		Patrimonio netto (equity)	CA2 (riga 0210/riga 0050) 2,50%	
430		Altre posizioni	CA2 (riga 0211/riga 0050) 5,84%	
440		Posizioni verso la cartolarizzazione	CA2 (riga 0470/riga 0010) 0,75%	
455		Cartolarizzazioni		
460		Disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM)	Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie	54,65%
470			Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie	47,67%

Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) ⁽⁵⁾		Riferimento al modello COREP	dati
550	Uso di immobili residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali ⁽⁶⁾	Perdite CR IP (riga 0010, col. 0050) 26.790,39
560		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁷⁾	Perdite CR IP (riga 0010, col. 0010) 87,06
570		Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁸⁾	Perdite CR IP (riga 0010, col. 0020) 0,60
580		Somma delle perdite complessive ⁽⁹⁾	Perdite CR IP (riga 0010, col. 0030) 96,85
590		Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁸⁾	Perdite CR IP (riga 0010, col. 0040) 8,76
600	Uso di immobili non residenziali come garanzia reale	Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali ⁽⁶⁾	Perdite CR IP (riga 0020, col. 0050) 10.150,78
610		Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento ⁽⁷⁾	Perdite CR IP (riga 0020, col. 0010) 55,66
620		Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁸⁾	Perdite CR IP (riga 0020, col. 0020) 0,19
630		Somma delle perdite complessive ⁽⁹⁾	Perdite CR IP (riga 0020, col. 0030) 63,56
640		Di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario ⁽⁸⁾	Perdite CR IP (riga 0020, col. 0040) 2,59

(1) Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE

(2) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

(3) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.

(4) In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

(5) L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.

(6) Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del predetto regolamento;

(7) Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento.

(8) Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

(9) Quali definite rispettivamente all'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013; il valore di mercato e il valore del credito ipotecario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74) e 76), del predetto regolamento.

Allegato IV

Parte 3					
Dati sul rischio di mercato (1) (anno 2024)					
	Dati sul rischio di mercato		Riferimento al modello COREP	dati	
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽²⁾ ; requisiti di fondi propri per il rischio di mercato					
010	Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽³⁾	CA2 (riga 0520)/(riga 0010)	0,69%	
020	Disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽²⁾⁽⁴⁾	Metodo standardizzato	89,09%	
030			Modelli interni	14,55%	
040		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato	Metodo standardizzato	CA2 (riga 0530)/(riga 0520)	100,00%
050			Modelli interni	CA2 (riga 0580)/(riga 0520)	0,00%

(1) Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato.

(2) Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE

(3) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci quali definiti all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del predetto regolamento e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.

(4) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato.

Allegato IV

Parte 4				
Dati sul rischio operativo (anno 2024)				
	Dati sul rischio operativo		Riferimento al modello COREP	dati
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽¹⁾: requisiti di fondi propri per il rischio operativo				
010	Requisiti di fondi propri per il rischio operativo	% dei requisiti di fondi propri totali ⁽²⁾		CA2 (riga 0590)/(riga 0010) 13,56%
020	Disaggregazione per metodo	% in base al numero totale degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾⁽³⁾	Metodo base (BIA)	94,84%
030			Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA)	3,57%
040			Metodo avanzato di misurazione (AMA)	1,98%
050		% in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo	BIA	CA2 (riga 0600)/(riga 0590) 77,28%
060			TSA/ASA	CA2 (riga 0610)/(riga 0590) 22,34%
070			AMA	CA2 (riga 0620)/(riga 0590) 0,38%
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽¹⁾: perdite dovute al rischio operativo				
080	Perdita lorda totale	Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale ⁽⁴⁾		OPR Details (riga 0920, col. 0080)/OPR (somma (da riga 0010 a riga 0130), col. 0030) 0,24%

(1) Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE

(2) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del predetto regolamento (in %).

(3) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

(4) Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %).

Allegato IV

Parte 5
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (1) (anno 2024)

Misure di vigilanza			dati
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽²⁾			
010	Misure di vigilanza adottate conformemente e all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	c
011		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	c
012		rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	c
013		presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	c
014		applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	c
015		restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	c
016		ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	c
017		limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	c
018		utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	c
019		limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	c
020		imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	c
021		imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	c
022		richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	c
023		Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	c
024	Misure di vigilanza adottate conformemente e all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013	Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:	c
025		detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]	c
026		rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]	c
027		presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]	c
028		applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]	c
029		restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]	c
030		ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]	c
031		limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]	c
032		utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]	c
033		limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]	c
034		imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]	c
035		imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]	c
036		richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]	c
037		Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)	c

Sanzioni amministrative ⁽³⁾			dati
Enti creditizi e imprese di investimento ⁽²⁾			
065	Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:	0
066		dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]	0
067		ordini che impongono alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)]	0
068		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]	0
069		sospensioni dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]	0
070		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0
071		Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti)	Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:
072	dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]		0
073	ordini che impongono alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)]		0

Allegato IV

Parte 5			
Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (1) (anno 2024)			
074	imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013)	revoche dell'autorizzazione dell'ente creditizio e dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]	0
075		interdizioni temporanee dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi e imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]	0
076		sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]	26
077		Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)	0

Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

(1) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.

A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.

(2) Imprese di investimento soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE

(3) Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Quando pubblicano le informazioni sui criteri generali e sulle metodologie, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, sia che riguardino un'unica impresa di investimento sia che riguardino un gruppo di imprese di investimento.

Allegato IV

Parte 6
Dati sulle deroghe (1) (anno 2024)

Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402			
		Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni)⁽²⁾	Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri)
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		
010	Numero totale di deroghe concesse		
011	Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni	N.D.	
012	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)	N.D.	
013	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N.D.	
014	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)	N.D.	
Autorizzazione concessa agli enti imprese madri di includere le filiazioni nel calcolo dei loro requisiti prudenziali di cui alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402			
		Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)	
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		
015	Numero totale di autorizzazioni concesse		
016	Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito		
017	Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)		
018	Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)		
019	Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)		
Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013			
		Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)	
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		
020	Numero totale di deroghe concesse	26	
021	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro	26	
022	Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri		
023	Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale		
Esenzione dall'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402			
		Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)	
	Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013		
024	Numero totale di deroghe concesse		
025	Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale		
026	Numero di deroghe concesse a organismi centrali		

(1) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come "n.d.".

(2) Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.